



N.29.

**Legge che modifica lo Statuto 22 Marzo 1860 per la medaglia del merito militare civile e istituisce la medaglia al valore.**

**Noi Capitani Reggenti**

**la Repubblica di San Marino**

*promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente Legge che il Consiglio Grande e Generale nella Sua Tornata delli 9 Giugno 1925, ritenendo che la medaglia istituita con Legge 22 Marzo 1860, detta del merito militare e civile, nelle sue precise distinzioni di "Anzianità" e "Merito" debba essere conferita esclusivamente per i titoli in essa Legge considerati e meglio da spiegarsi;*

*ritenendo che con dette medaglie non vengano degnatamente ricompensati quanti, militari e civili, si rendono benemeriti della Patria con importanti atti di sacrificio, di coraggio e di valore;*

*ha approvato:*

**Art. 1.**

La medaglia istituita con Legge 22 Marzo 1860 nelle distinzioni all'"Anzianità" e al "Merito" può essere conferita a coloro che hanno reso importanti servigi ma che non fossero giudicati degni di maggiori distinzioni.

Quella all'Anzianità è conferita a quanti, ufficiali e militi, hanno degnamente e per notevole periodo servito nei corpi militari della Repubblica.

Quella al "Merito" è conferita a quanti hanno reso importanti servigi all'Umanità, alle Scienze, alle Arti, alle Industrie, al Lavoro, alla Beneficenza e comunque al Governo e al Popolo Sammarinese.

**Art. 2.**

Con precedenza alle Medaglie all'Anzianità e al Merito è istituita la medaglia al "Valore".

Il titolo per conseguire la medaglia al Valore è quello di essersi segnalato con importanti atti di coraggio, di sacrificio e di valore e di essersi coi medesimi reso utile e benemerito della Patria.

**Art. 3.**

Al pari di quelle all'Anzianità e al Merito, la medaglia al Valore è di tre classi: d'oro, d'argento, e di bronzo. E' di forma ottagonata con lo stemma armato dello Stato da una parte, col motto intorno: Repubblica di San Marino e con la parola "Valore" dall'altra, in mezzo ad una ghirlanda di quercia. Si porta voltata dal lato dello stemma sul lato sinistro del petto, sospesa ad un nastro celeste.

**Art. 4.**

Il diritto di conferire le medaglie al valore, al merito e all'anzianità risiede nel Consiglio Grande e Generale su proposta della Reggenza.

Le medaglie al merito e all'anzianità possono tuttavia essere conferite anche dalla Commissione dell'Ordine Equestre di Sant'Agata.

**Art. 5.**

I diplomi di conferimento, sempre con motivazione relativamente alla medaglia al valore, saranno segnati dal Sigillo dello Stato e dalla firma degli Eccellentissimi Capitani Reggenti e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri il quale conserverà l'albo dei decorati.

**Art. 6.**

La presente Legge entra immediatamente in vigore, lasciando sussistere lo Statuto 22 Marzo 1860 nelle parti non modificate.

**Dato dalla Nostra Residenza il 9 Giugno 1925.**

I CAPITANI REGGENTI

Marino Fattori - Augusto Mularoni

IL SEGRETARIO DI STATO

ff. PER GLI AFFARI INTERNI

Giuliano Gozi